COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA-SESTRI

Art. 8 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

Nei riguardi della Societa' per azioni "Ansaldo" le parti contraenti prendono atto che la stessa ha gia' ottenuto la concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento della Societa' "Ilva" di Sestri Ponente e che l'"Ansaldo", a causa della mancata esecuzione dell'aeroporto previsto dal progetto 31 luglio 1937, ha dovuto costruire per suo conto e con rilevante dispendio una darsena con doppia diga pel servizio dei vari e dell'allestimento delle navi. Alla stessa Societa' "Ansaldo" sara' riservato trattamento esclusivamente preferenziale per eventuali estensioni della industria da essa esercitata su zone demaniali che si rendessero libere verso ponente in contiguita' di quelle gia' da essa occupate.

Versione in vigore dal 23 maggio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri
Estremi	Legge 16 aprile 1954, n. 156
Partizione	Convenzione autonomo del porto di Genova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-dell-aeroporto-di-genova-sestri/convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art-8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it